DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 134/2002
del 27 settembre 2002
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 107/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la somministrazione di farmaci ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi ([4]).

(5) Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([5]), che è integrato nell'accordo, è stato abrogato e dovrebbe essere sostituito,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 21aa [regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**32000 R 2037**: Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1), modificato da:

— **32000 R 2038**: Regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 25).

— **32000 R 2039**: Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 3:

i) i termini "paragrafi da 5 a 10" nel paragrafo 1 sono sostituiti dai termini "paragrafi da 5 a 8";

ii) i termini "dei paragrafi 8, 9 e 10" nel paragrafo 3 sono sostituiti dai termini "del paragrafo 8";

iii) i paragrafi 4, 9 e 10 non si applicano.

([1]) GU L 298 del 31.10.2002, pag. 29.
([2]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.
([3]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 25.
([4]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.
([5]) GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

b) Nell'articolo 4:
   i) i termini “dei paragrafi 4 e 5” nei paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai termini “del paragrafo 4”;
   ii) nel paragrafo 2, il quarto comma non si applica;
   iii) nel paragrafo 3, il secondo e il quarto comma non si applicano;
   iv) il paragrafo 5 non si applica.
c) Il capitolo III non si applica.
d) Gli articoli 19 e 20 non si applicano.

Gli Stati EFTA fanno entrare in vigore, a livello nazionale, le misure necessarie per rispettare le corrispondenti disposizioni del protocollo di Montreal e le corrispondenti misure di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2037/2000, (CE) n. 2038/2000 e (CE) n. 2039/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Gunnar Snorri GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.